REGOLAMENTO (CEE) N. 500/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa le restrizioni quantitative iniziali all'importazione in Portogallo dei panelli in provenienza dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione, fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi dei prodotti elencati nell'allegato XXI, in particolare dei panelli;

considerando che l'attuazione dell'articolo 245 dell'atto da parte della Repubblica portoghese richiede la fissazione del contingente iniziale per i prodotti summenzionati;

considerando che la media delle importazioni è superiore al 3 % della produzione portoghese di panelli; che l'applicazione dei criteri previsti all'articolo 245 dell'atto dà luogo pertanto alla fissazione di tale contingente sulla base della media delle importazioni degli anni 1982, 1983 e 1984;

considerando che il presente regolamento si applica all'insieme dei paesi terzi, fatti salvi per altro i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali in conformità dell'articolo 366 dell'atto di adesione o le misure transitorie di cui all'articolo 367 dello stesso atto; che è tuttavia opportuno precisare che i volumi delle restrizioni quantitative fissati in applicazione di tali articoli sono inclusi nel volume fissato per l'insieme dei paesi terzi in virtù del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente iniziale di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione che la Repubblica portoghese deve applicare alle importazioni in provenienza dai paesi terzi dei panelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune è fissato a 110 000 tonnellate.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente di cui al paragrafo 1 è diminuito di un sesto.

3. Per quanto concerne i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione o, in mancanza, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 dello stesso atto prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle predette disposizioni sono determinati prima della fissazione dei quantitativi per gli altri paesi terzi, nei limiti stabiliti al paragrafo 1.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.